

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 10 agosto 2023, n. 104, recante disposizioni urgenti a tutela degli utenti, in materia di attività economiche e finanziarie e investimenti strategici (approvato dal Senato) (scade il 9 ottobre)

## SINTESI

### CAPO I - MISURE URGENTI A TUTELA DEGLI UTENTI

#### Articolo 1 (*Disposizioni per la trasparenza dei prezzi praticati sui voli nazionali*)

Il **comma 1** stabilisce che gli articoli 2 (*Intese restrittive della libertà di concorrenza*) e 3 (*Abuso di posizione dominante*) della legge n. 287 del 1990 (*Norme per la tutela della concorrenza e del mercato*) si applicano anche nel caso in cui l'AGCM, su istanza di ogni soggetto o organizzazione che ne abbia interesse, o anche d'ufficio, accerti che il coordinamento algoritmico delle tariffe praticate dalle compagnie nel settore aereo faciliti, attui o comunque monitori un'intesa restrittiva della concorrenza, anche preesistente, ovvero accerti che il livello dei prezzi fissati attraverso un sistema di gestione dei ricavi costituisce abuso di posizione dominante.

Il **comma 2** precisa che ai fini dell'avvio del procedimento, l'AGCM può tener conto della circostanza che le condotte di cui al comma 1:

- a) sono praticate su rotte nazionali di collegamento con le isole;
- b) sono praticate durante un periodo di picco di domanda legata alla stagionalità o in concomitanza di uno stato di emergenza nazionale;
- c) conducono a un prezzo di vendita del biglietto o dei servizi accessori, nell'ultima settimana antecedente il volo, superiore alla tariffa media del volo di oltre il 200%.

Il **comma 3**, per le rotte e nei casi di cui al comma 2, lettere a) e b), vieta l'utilizzo di procedure automatizzate di determinazione delle tariffe basate su attività di profilazione web dell'utente o sulla tipologia dei dispositivi elettronici utilizzati per le prenotazioni, quando comporta un pregiudizio al comportamento economico dell'utente. Prevede l'applicazione degli articoli da 18 a 27 del Codice del consumo (*identificano l'ambito di applicazione delle disposizioni, disciplinano le pratiche commerciali ingannevoli e le pratiche commerciali aggressive e prevedono forme di tutela amministrativa e giurisdizionale*).

Il **comma 4** estende l'applicazione delle disposizioni di cui al comma 3 ai collegamenti nazionali diversi da quelli di cui al comma 2, lettera a), in presenza di uno stato di emergenza nazionale o qualora gli spostamenti stradali o ferroviari lungo il territorio nazionale siano, in tutto o in parte, impediti da eventi eccezionali dichiarati da pubbliche autorità.

Il **comma 5** permette all'AGCM, qualora in esito a un'indagine conoscitiva riscontri problemi concorrenziali che ostacolano o distorcono il corretto funzionamento del mercato con conseguente pregiudizio per i consumatori, di imporre alle imprese interessate, nel rispetto dei principi dell'ordinamento dell'UE e previa consultazione del mercato, ogni misura strutturale o comportamentale necessaria e proporzionata, al fine di eliminare le distorsioni della concorrenza. Precisa che a tal fine, sui mercati del trasporto aereo di passeggeri, l'Autorità può considerare, tra l'altro, i seguenti elementi:

- a) la struttura del mercato;
- b) le modalità di definizione dei prezzi, anche attraverso l'utilizzo di sistemi di gestione dei ricavi e algoritmi;
- c) i rischi per il processo concorrenziale e per i consumatori derivanti dall'utilizzo di algoritmi fondati sull'intelligenza artificiale o sulla profilazione degli utenti;
- d) le dinamiche concorrenziali e di prezzo connesse alla stagionalità della domanda;
- e) le esigenze di territori difficilmente raggiungibili tramite mezzi di trasporto diversi dall'aereo;
- f) l'esigenza di tutela di classi particolarmente vulnerabili di consumatori.

Permette alle imprese interessate, nel corso dell'indagine conoscitiva, di presentare impegni tali da far venir meno i problemi concorrenziali e il conseguente pregiudizio per i consumatori: in tal caso, l'Autorità, valutata l'idoneità degli impegni e previa consultazione del mercato, può renderli obbligatori per le imprese con il provvedimento che chiude l'indagine conoscitiva. Rinvia, infine, ai poteri istruttori e sanzionatori di cui all'articolo 14 (*Istruttoria*) della legge n. 287 del 1990.

Il **comma 6** rinvia alle sanzioni previste dall'articolo 15 della legge n. 287 del 1990 per l'inosservanza

delle misure adottate ai sensi del comma 5, e ribadisce che l'AGCM può rivolgere raccomandazioni legislative al Parlamento o regolamentari al Governo.

Il **comma 7** reca disposizioni volte a indurre un maggiore livello di concorrenza nella concessione degli incentivi da parte dei gestori aeroportuali in favore delle compagnie aeree.

Il **comma 8** vieta le offerte e i messaggi pubblicitari di voli aerei recanti l'indicazione del prezzo al netto di spese, tasse e altri oneri aggiuntivi, inevitabili e prevedibili al momento della pubblicazione dell'offerta.

Il **comma 9** incarica l'AGCM di pubblicare nel proprio sito *internet* istituzionale un documento, costantemente aggiornato anche alla luce del diritto vigente, sui diritti degli utenti in relazione alla trasparenza delle condizioni di prezzo praticabili dalle compagnie aeree. Specifica inoltre che nei siti *internet* delle compagnie aeree è contenuto, nella pagina *web* visualizzata al momento della prenotazione, un rinvio ipertestuale a tale documento.

Il **comma 10**, al fine di assicurare l'efficace esercizio delle competenze e dei poteri di cui ai commi da 1 a 6, incrementa la pianta organica dell'AGCM di 8 unità di ruolo della carriera direttiva e di 2 unità di ruolo della carriera operativa e quantifica gli oneri ai quali si provvede mediante corrispondente incremento del contributo a carico delle società di capitali, in misura strettamente sufficiente a garantire la copertura integrale dell'onere per le assunzioni.

#### **Articolo 2 (Oneri di servizio pubblico e tetto alle tariffe praticabili)**

Stabilisce che, nel caso in cui siano imposti oneri di servizio pubblico (art. 16 del Regolamento (CE) n. 1008/2008 recante norme comuni per la prestazione di servizi aerei nella Comunità), l'amministrazione competente, nel valutare le misure esigibili, fissa i livelli massimi tariffari praticabili dalle compagnie aeree ove emerga il rischio che le dinamiche tariffarie possano condurre ad un sensibile rialzo legato alla stagionalità o ad eventi straordinari, nazionali o locali. Precisa che se l'amministrazione si avvale della facoltà di cui all'articolo 16, paragrafo 9, del regolamento (*l'accesso ai servizi aerei di linea su una rotta sulla quale nessun vettore aereo comunitario abbia istituito o possa dimostrare di apprestarsi a istituire servizi aerei di linea sostenibili conformemente all'onere di servizio pubblico imposto su tale rotta, può essere limitato dallo Stato membro interessato ad un unico vettore aereo comunitario per un periodo non superiore a 4 anni, al termine del quale si procederà ad un riesame della situazione*), il livello massimo tariffario è indicato nel bando di gara quale requisito oggettivo dell'offerta.

#### **Articolo 3 (Misure urgenti per far fronte alle carenze del sistema di trasporto taxi su gomma)**

Il **comma 1**, nelle more della ricognizione dei dati riguardanti la consistenza dei titoli abilitativi relativi agli autoservizi pubblici non di linea, connessa all'attuazione del decreto di cui all'articolo 10-bis, comma 3 del DL n. 135 del 2018 che istituisce un registro informatico pubblico nazionale delle imprese titolari di licenza per il servizio taxi effettuato con autovettura, motocarozzetta e natante e di quelle di autorizzazione per il servizio di noleggio con conducente effettuato con autovettura, motocarozzetta e natante, autorizza i comuni, a rilasciare, in via sperimentale, licenze aggiuntive per l'esercizio del servizio di taxi per fronteggiare lo straordinario incremento della domanda legato a grandi eventi o a eccezionali flussi di presenze turistiche. Specifica che le licenze, il cui numero è determinato in proporzione alle esigenze dell'utenza, hanno carattere temporaneo o stagionale e una durata massima di 12 mesi, prorogabili per massimo altri 12 per esigenze di potenziamento del servizio emerse dalla ricognizione dei dati. Stabilisce che l'ulteriore licenza può essere rilasciata esclusivamente in favore dei soggetti già titolari di licenza per l'esercizio del servizio di taxi, i quali possono valorizzarle mediante:

a) l'affidamento, anche a titolo oneroso, a terzi, purché in possesso dei requisiti di cui all'articolo 6 (*Ruolo dei conducenti di veicoli o natanti adibiti ad autoservizi pubblici non di linea*) della legge n. 21 del 1992 (*Legge quadro per il trasporto di persone mediante autoservizi pubblici non di linea*);

b) la gestione in proprio, anche secondo le modalità di cui all'articolo 10 (*Sostituzione alla guida*) della legge n. 21 del 1992 (*Legge quadro per il trasporto di persone mediante autoservizi pubblici non di linea*), come modificato dal comma 9, lettera a), del presente articolo.

Il **comma 2**, al fine di far fronte al consistente e strutturale incremento della domanda del servizio di trasporto pubblico locale non di linea, nelle more della ricognizione di cui al comma 1, autorizza i comuni capoluogo di regione, capoluogo sede di città metropolitane e sede di aeroporto a incrementare il numero delle licenze, fino al 20% delle licenze già rilasciate, tramite un concorso straordinario per il rilascio, a titolo oneroso, di nuove licenze da assegnare ai soggetti in possesso dei requisiti stabiliti dall'articolo 6 (*Ruolo dei conducenti di veicoli o natanti adibiti ad autoservizi pubblici non di linea*) della legge n. 21 del 1992 (*Legge quadro per il trasporto di persone mediante autoservizi pubblici non di linea*). Specifica che il concorso straordinario prevede, quale condizione obbligatoria per il rilascio della licenza, l'utilizzo di veicoli a basso livello di emissioni ricompresi nelle fasce 0-20, 21-60 e 61-135 di g/km di CO<sub>2</sub>.

Il **comma 3** assegna ai comuni il compito di determinare il contributo da versare ai fini dell'assegnazione della licenza, sulla base di una ricognizione del valore locale di mercato delle licenze per l'esercizio del

servizio di taxi. Stabilisce che lo schema di bando, recante l'indicazione del contributo e le relative modalità di calcolo, è trasmesso all'ART per un preventivo parere. Autorizza il comune, trascorsi 15 giorni dalla ricezione dello schema senza che l'Autorità si sia pronunciata o abbia chiesto ulteriori elementi istruttori, a procedere all'indizione del concorso straordinario. Permette all'Autorità di interrompere il termine di 15 giorni per una sola volta per esigenze di approfondimento istruttorio, specificando che lo stesso decorre nuovamente dal momento di ricezione del riscontro da parte del comune. Precisa che il parere interlocutorio o definitivo emesso oltre il termine di legge è privo di ogni effetto. Destina i proventi derivanti dal rilascio delle licenze aggiuntive a un Fondo costituito presso ogni singolo comune per compensare i soggetti titolari di licenza per l'esercizio del servizio di taxi alla data di pubblicazione del bando.

Il **comma 4** riconosce ai soggetti vincitori del concorso, fino al 31 dicembre 2024, ai fini dell'acquisto di veicoli a basso livello di emissioni, ricompresi nelle fasce 0-20, 21-60 e 61-135 di g/km di CO<sub>2</sub>, da adibire al servizio taxi, un incentivo pari al doppio di quanto previsto per le stesse finalità dai **DPCM** attuativi dell'articolo 22 (*Riconversione, ricerca e sviluppo del settore automotive*) del DL n. 17 del 2022 (*Misure urgenti per il contenimento dei costi dell'energia elettrica e del gas naturale, per lo sviluppo delle energie rinnovabili e per il rilancio delle politiche industriali*).

Il **comma 5**, dalla data di entrata in vigore del decreto e fino al 31 dicembre 2024, estende l'incentivo di cui al comma 4 per l'acquisto di veicoli non inquinanti:

**a)** ai titolari di licenza per l'esercizio del servizio di taxi che sostituiscono il proprio autoveicolo adibito al servizio;

**b)** ai soggetti autorizzati all'esercizio del servizio di noleggio con conducente che sostituiscono il proprio autoveicolo adibito al servizio.

Il **comma 6** subordina il riconoscimento dell'incentivo di cui ai commi 4 e 5 al rispetto della normativa europea sugli aiuti «*de minimis*».

Il **comma 7** reca la copertura degli oneri di cui ai commi 4 e 5 a valere, per il 2023 e 2024, sulle risorse presenti in bilancio derivanti dai **DPCM** attuativi dell'articolo 22 (*Riconversione, ricerca e sviluppo del settore automotive*) del DL n. 17 del 2022 (*Misure urgenti per il contenimento dei costi dell'energia elettrica e del gas naturale, per lo sviluppo delle energie rinnovabili e per il rilancio delle politiche industriali*), mediante la previsione di una riserva fino a 40 milioni. Rinvia ai **DPCM** attuativi dell'articolo 22 l'eventuale proroga al 31 dicembre 2026 delle misure di cui al comma 5.

Il **comma 8** rinvia da una apposita intesa stipulata in sede di Conferenza unificata, entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore del decreto, per l'individuazione di soluzioni di regolazione del traffico e di corsie preferenziali nelle aree urbane, finalizzate ad accelerare la velocità commerciale dei servizi di taxi, e per la realizzazione di aree di sosta, supportate dall'installazione di colonnine di ricarica per veicoli elettrici, idonee a garantire un ordinato utilizzo del servizio specialmente nelle zone ad intenso traffico di passeggeri quali le stazioni ed aerostazioni, indicando contestualmente anche le risorse finanziarie disponibili a legislazione vigente e già finalizzate agli scopi.

Il **comma 9** reca modifiche alla legge n. 21 del 1992 (*Legge quadro per il trasporto di persone mediante autoservizi pubblici non di linea*).

La **lettera a)** aggiunge 3 nuovi commi all'articolo 10 (*Sostituzione alla guida*).

Il **nuovo comma 5-bis**, al fine di assicurare per il servizio di taxi il tempestivo adeguamento ai livelli essenziali di offerta del servizio necessari all'esercizio del diritto degli utenti alla mobilità, permette ai titolari di licenze per l'esercizio di taxi di avvalersi di sostituti alla guida come seconde guide in turnazioni orarie aggiuntive diverse da quelle svolte dai titolari, i quali devono essere in possesso dei requisiti stabiliti all'articolo 6 (*Ruolo dei conducenti di veicoli o natanti adibiti ad autoservizi pubblici non di linea*) e devono espletare l'attività in conformità alla vigente normativa.

Il **nuovo comma 5-ter** stabilisce che il titolare di licenza deve presentare al comune, entro il giorno precedente all'avvio del servizio con turnazione aggiuntiva, apposita comunicazione di inizio attività con allegata dichiarazione sostitutiva attestante la sussistenza dei requisiti di cui al comma 5-bis, almeno il giorno precedente all'avvio del servizio nella turnazione integrativa.

Il **nuovo comma 5-quater** incarica i comuni di garantire idonee forme di controllo circa l'effettivo svolgimento del servizio nei turni dichiarati.

La **lettera b)** specifica che l'esame della commissione regionale, propedeutico all'iscrizione nel ruolo dei conducenti di veicoli o natanti adibiti ad autoservizi pubblici non di linea, avviene con cadenza almeno mensile.

Il **comma 10**, per ragioni di coordinamento formale, sopprime le lettere **a)** e **c)** dell'articolo 6 (*Interventi per il potenziamento del servizio di taxi*), comma 1, del DL n. 223 del 2006.

#### **Articolo 4 (Fondo a favore dei viaggiatori e degli operatori del settore turistico e ricettivo)**

Il **comma 1** istituisce nello stato di previsione del Ministero del turismo un Fondo con dotazione di 15 milioni per il 2023 da destinare ai viaggiatori e agli operatori del settore turistico e ricettivo per

l'erogazione di un contributo a totale o parziale rimborso dei costi sostenuti a causa dei disagi nei collegamenti per via degli eventi eccezionali determinati dai roghi e dagli incendi che hanno colpito la Sicilia e la Sardegna, tra il 17 luglio e il 7 agosto 2023.

Il **comma 2** rinvia ad un decreto del ministro del turismo, da adottare entro 45 giorni dalla data di entrata in vigore del decreto, la definizione dei costi ammessi a rimborso, le procedure di erogazione, le modalità di assegnazione e i criteri di determinazione del rimborso, nel limite della dotazione del Fondo, oltre alle procedure di verifica, di controllo e di revoca connesse all'utilizzo delle risorse del Fondo stesso.

Il **comma 3** subordina le misure dei commi 1 e 2 all'autorizzazione della Commissione europea, in applicazione delle disposizioni previste dagli articoli 107, paragrafo 2, lettera b), e 108 del TFUE che definiscono i casi di incompatibilità degli aiuti di stato con il mercato interno, fatta salva l'applicazione delle condizioni relative agli aiuti «*de minimis*» e del regolamento che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno.

Il **comma 4** quantifica gli oneri e reca la copertura.

## CAPO II - MISURE URGENTI IN MATERIA DI ATTIVITÀ ECONOMICHE

### **Articolo 5 (Credito d'imposta per la ricerca e lo sviluppo nel settore della microelettronica e Comitato tecnico per la microelettronica)**

Il **comma 1**, nelle more dell'attuazione della riforma fiscale, riconosce un credito d'imposta alle imprese residenti in Italia, incluse le stabili organizzazioni di soggetti non residenti, che effettuano investimenti in progetti di ricerca e sviluppo relativi al settore dei semiconduttori, nel rispetto dell'articolo 25 (*Aiuti a progetti di ricerca e sviluppo*) del regolamento (UE) n. 651/2014 che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno.

Il **comma 2** specifica che il credito d'imposta è calcolato sulla base dei costi ammissibili, elencati nell'articolo 25, paragrafo 3 del regolamento (UE) n. 651/2014, con esclusione dei costi relativi agli immobili sostenuti dalla data di entrata in vigore del decreto fino al 31 dicembre 2027 (*personale; strumentazione e attrezzature; immobili e terreni utilizzati per il progetto; ricerca contrattuale, conoscenze e brevetti acquisiti o ottenuti in licenza, servizi di consulenza e equivalenti; materiali, forniture e prodotti analoghi*). Stabilisce che il credito d'imposta è utilizzabile esclusivamente in compensazione, a partire dal periodo d'imposta successivo a quello di sostenimento dei costi, previo rilascio, da parte del soggetto incaricato della revisione legale dei conti, della certificazione attestante l'effettivo sostenimento dei costi e la corrispondenza degli stessi alla documentazione contabile predisposta dall'impresa beneficiaria. Specifica che in caso di imprese non soggette per obbligo di legge alla revisione legale dei conti, la certificazione è rilasciata da un revisore legale dei conti o da una società di revisione iscritti nel registro. Esclude il credito d'imposta dall'applicazione del limite annuale di 250.000 euro previsto dalla legge finanziaria 2008 e dal limite di 2 milioni previsto dalla legge finanziaria 2001.

Il **comma 3** estende il credito d'imposta alle imprese residenti o alle stabili organizzazioni nel territorio italiano di soggetti non residenti che eseguono le attività di ricerca e sviluppo **relative al settore dei semiconduttori** nel caso di contratti stipulati con imprese residenti o localizzate in altri Stati membri dell'UE, negli Stati aderenti all'accordo sullo Spazio economico europeo o in Stati compresi nell'elenco di cui al decreto del ministro delle finanze 4 settembre 1996 (*Elenco degli Stati con i quali è attuabile lo scambio di informazioni ai sensi delle convenzioni per evitare le doppie imposizioni sul reddito in vigore con la Repubblica italiana*).

Il **comma 4** stabilisce che ai fini della fruizione del credito d'imposta **di cui al comma 1** le imprese **possono richiedere** la certificazione delle attività di ricerca e sviluppo.

Il **comma 5** esclude la cumulabilità con il credito d'imposta previsto dall'articolo 1, comma 200, della legge di Bilancio 2020.

Il **comma 6** demanda ad un decreto del ministro delle imprese, da adottare di concerto con il ministro dell'economia, l'individuazione dei criteri di assegnazione e delle procedure applicative ai fini del rispetto dei limiti di spesa. Per agevolare la regolazione contabile delle compensazioni effettuate attraverso il modello F24 telematico, trasferisce le risorse stanziare a copertura del credito d'imposta sulla contabilità speciale n. 1778 «Agenzia delle entrate - Fondi di bilancio» aperta presso la Tesoreria dello Stato.

Il **comma 7** istituisce presso il MIMIT il Comitato tecnico permanente per la microelettronica, composto da un rappresentante del MIMIT, da uno del MEF e da uno del MUR.

Il **comma 8** disciplina le funzioni del Comitato tecnico permanente per la microelettronica, il quale è responsabile del coordinamento e monitoraggio dell'attuazione delle politiche pubbliche nel campo della microelettronica e della catena del valore dei semiconduttori, anche al fine di prevenire e segnalare al ministro delle imprese eventuali crisi di approvvigionamento. Demanda al Comitato di predisporre e sottoporre, ogni 3 anni, all'approvazione del ministro delle imprese un Piano nazionale della



microelettronica in cui sono indicate in modo organico le azioni da intraprendere e le fonti di finanziamento disponibili, e gli obiettivi attesi anche alla luce del monitoraggio di cui al primo periodo. Il **comma 9** prevede che il Comitato tecnico permanente per la microelettronica si avvalga, per l'analisi tecnica necessaria allo svolgimento delle funzioni, del Centro italiano per il design dei circuiti integrati a **semiconduttore** e, per le attività di segreteria, delle strutture amministrative del MIMIT. Il **comma 10** esclude compensi, gettoni di presenza, rimborsi di spesa o altri emolumenti per la partecipazione al Comitato tecnico permanente per la microelettronica. Il **comma 11** quantifica gli oneri in 10 milioni per il 2024 e in 130 milioni annui dal 2025 al 2028 e reca la copertura.

#### **Articolo 5-bis (Interventi urgenti a sostegno di attività economiche strategiche per il made in Italy)**

Modifica l'articolo 149 (*Interventi non soggetti ad autorizzazione*), comma 1, lettera c), del Codice dei beni culturali e del paesaggio prevedendo la disapplicazione delle disposizioni in materia di autorizzazione paesaggistica, al fine di incentivare e sviluppare le potenzialità della filiera nazionale foresta-legno e di favorire il riposizionamento strategico delle aziende italiane rispetto alla concorrenza dei mercati esteri, anche potenziando le possibilità di approvvigionamento della materia prima, non solo agli immobili e alle aree di interesse pubblico di cui all'articolo 142, comma 1, lettera g), ma anche alle aree sottoposte al vincolo di rimboschimento, individuate ai sensi dell'articolo 136 del Codice.

#### **Articolo 6 (Partecipazione dell'Italia al finanziamento dei progetti di ricerca e sviluppo nell'ambito del partenariato europeo «Chips Joint Undertaking»)**

Il **comma 1** incrementa 2 stanziamenti in relazione alle accresciute esigenze di partecipazione dell'Italia al finanziamento di progetti di ricerca e sviluppo nell'ambito del partenariato europeo «Chips Joint Undertaking» in materia di strategia sui chip per l'Europa (COM 2022) 45 *Final*, e per lo sviluppo dell'infrastruttura di ricerca per le **nanostrutture** e le **eterostrutture** e per i materiali avanzati a semiconduttore:

a) di 6 milioni annui dal 2024 al 2028 lo stanziamento annuale sulla sezione del Fondo per gli Investimenti nella ricerca scientifica e tecnologica (FIRST) destinato al finanziamento di progetti di cooperazione internazionale;

b) di 3 milioni per il 2023 e di 5 milioni annui dal 2024 al 2027 lo stanziamento annuale sul Fondo per la crescita sostenibile (articolo 23 del DL n. 83 del 2012 (*Misure urgenti per la crescita del Paese*)).

Il **comma 2** quantifica gli oneri e reca la copertura.

Il **comma 2-bis** stabilisce, con riferimento al computo dell'anzianità di servizio del personale a tempo indeterminato degli enti pubblici di ricerca, che in caso di assunzione a tempo indeterminato, indipendentemente dal canale di reclutamento utilizzato, i periodi di lavoro con contratto a tempo determinato già prestati dal dipendente presso lo stesso Ente, con mansioni dello stesso profilo e area o categoria di inquadramento, concorrono a determinare l'anzianità lavorativa eventualmente richiesta per l'applicazione di specifici istituti contrattuali.

#### **Articolo 7 (Poteri speciali per l'utilizzo delle tecnologie critiche)**

I **commi 1 e 2** ampliano l'ambito di applicazione della disciplina in materia di poteri speciali inerenti agli attivi strategici nei settori dell'energia, dei trasporti e delle comunicazioni. In particolare, prevedono che quando gli atti, le operazioni e le delibere hanno ad oggetto attivi coperti da diritti di proprietà intellettuale afferenti all'intelligenza artificiale, ai macchinari per la produzione di semiconduttori, alla cybersicurezza, alle tecnologie aerospaziali, di stoccaggio dell'energia, quantistica e nucleare, alle tecnologie di produzione alimentare e riguardano uno o più soggetti esterni all'UE, la disciplina si applica anche all'interno di uno stesso gruppo, ferma restando la verifica in ordine alla sussistenza dei presupposti per l'esercizio dei poteri speciali.

Il **comma 2-bis** abroga l'articolo 3 (*Disposizioni in materia di reti di telecomunicazione elettronica a banda larga con tecnologia 5G*) del DL n. 105 del 2019 (*Disposizioni urgenti in materia di perimetro di sicurezza nazionale cibernetica e di disciplina dei poteri speciali nei settori di rilevanza strategica*), il quale, nel prevedere l'applicazione delle regole riferite al perimetro di sicurezza nazionale cibernetica anche in quelle ipotesi in cui risulti applicabile la disciplina del Golden power, ne disapplica i relativi obblighi informativi (*i soggetti che intendono procedere all'acquisizione, a qualsiasi titolo, di beni, servizi e componenti ad alta intensità tecnologica relativi alle reti 5G, qualora rientranti nel perimetro di sicurezza nazionale cibernetica, resteranno soggetti alla notifica al Centro di Valutazione e Certificazione Nazionale (CVCN)*).

#### **Articolo 8 (Rafforzamento del contrasto alla delocalizzazione)**

Nell'ambito della disciplina in materia di limiti alla delocalizzazione delle imprese beneficiarie di aiuti statali, incrementa da 5 a 10 anni, decorrenti dalla data di conclusione dell'iniziativa agevolata, il periodo di tempo entro cui le grandi imprese beneficiarie di un aiuto di Stato non possono delocalizzare in Stati extra UE l'attività economica oggetto di aiuto.

#### **Articolo 9 (Interventi in materia di opere di interesse strategico)**

Il **comma 1** qualifica di rilevante interesse nazionale per lo sviluppo delle attività di ricerca scientifica e tecnologica le opere, gli impianti e le infrastrutture strettamente necessari alla realizzazione di osservatori astronomici sul territorio nazionale, nell'ambito di programmi coordinati e finanziati dall'Agenzia spaziale italiana o dall'Agenzia spaziale europea.

Il **comma 2** equipara l'approvazione del relativo progetto a dichiarazione di pubblica utilità, indifferibilità e urgenza dei lavori. Permette la realizzazione degli interventi in deroga alla disciplina di cui all'articolo 142 (*Aree tutelate per legge*), comma 1, lettere d), f) e g) del Dlgs n. 42 del 2004 (*Codice dei beni culturali e del paesaggio*) che individuano alcune aree di interesse paesaggistico (montagne, parchi e riserve e zone boschive) e alle ulteriori limitazioni urbanistiche.

#### **Articolo 10 (Misure urgenti nel settore della pesca)**

Il **comma 1** autorizza la spesa di 2,9 milioni per il 2023 in favore dei consorzi e delle imprese di acquacoltura e della pesca che provvedono alla cattura ed allo smaltimento del granchio blu.

Il **comma 2** rinvia ad un decreto del ministro dell'agricoltura l'individuazione delle aree geografiche colpite dall'emergenza, dei beneficiari, delle modalità di presentazione delle domande, dei costi ammissibili ai sostegni e dei criteri di riparto.

Il **comma 2-bis** istituisce nello stato di previsione del MASAF un apposito Fondo con una dotazione di 500 mila euro per il 2023 da assegnare alle imprese e ai consorzi che svolgono attività di acquacoltura per il riconoscimento di contributi per un esonero parziale, nel limite del 50%, dal pagamento dei contributi previdenziali e assistenziali dovuti anche per i loro dipendenti. Demanda ad un decreto del ministro dell'agricoltura, sentita la Conferenza Stato-regioni, la definizione dei criteri e delle modalità di erogazione delle somme ai fini del rispetto del limite di spesa. Reca infine la copertura a valere sui fondi speciali.

#### **Articolo 10-bis (Sanzioni in materia di riproduzione animale)**

Apporta modifiche all'articolo 12 (*Applicazione delle sanzioni*) del Dlgs n. 52 del 2018 (*Disciplina della riproduzione animale in attuazione dell'articolo 15 della legge 28 luglio 2016, n. 154*) al fine di adeguare il sistema sanzionatorio previsto in materia di riproduzione animale agli obblighi e ai requisiti stabiliti a carico degli operatori dalle disposizioni adottate in attuazione dell'articolo 11 (*Disposizioni attuative*) dello stesso Dlgs:

la **lettera a)** prevede che le sanzioni amministrative, aumentate di un terzo, si applicano, salvo che il fatto costituisca reato, a chiunque impiega, per la riproduzione, animali privi dei requisiti sanitari previsti dalla normativa vigente e a chiunque produce, distribuisce e utilizza materiale seminale o embrioni privi dei requisiti sanitari previsti dalla normativa vigente;

la **lettera b)** prevede che le sanzioni di cui ai commi 1 e 2 dell'articolo 12 del Dlgs. n. 52 del 2018 si applicano alle violazioni delle disposizioni vigenti in materia di requisiti del bestiame e del materiale seminale e controlli ammessi all'importazione e all'esportazione, eliminando il riferimento all'articolo 40 del decreto del ministro delle politiche agricole alimentari e forestali 19 luglio 2000, n. 403 (*l'articolo 40 disciplina le importazioni di bestiame da riproduzione, nonché di materiale seminale e di embrioni*);

la **lettera c)** prevede la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 774,86 a 4.648,11 euro, nell'ipotesi di violazione delle disposizioni in materia di autorizzazioni, di obblighi connessi alla gestione di stazioni di monta nonché di requisiti ed obblighi delle stazioni di inseminazione artificiale di equidi di requisiti e obblighi di centri di produzione dello sperma e di stoccaggio di materiale germinale, di recapiti, di gruppi di raccolta di embrioni e di centri di produzione di embrioni, di flusso di informazioni relative ai dati degli interventi fecondativi o di impianto embrionale e di autocontrollo di qualità del materiale germinale e di qualità del seme bovino e bufalino [lettera a)]; prevede la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 258,23 a 1.549,37 euro nella ipotesi di violazione delle disposizioni in materia di pratica di inseminazione artificiale nonché del relativo flusso di informazioni da parte di medici veterinari ed operatori pratici [lettera b)].

#### **Articolo 11 (Misure urgenti per le produzioni viticole)**

Il **comma 1** riconosce alle imprese agricole che hanno subito danni da attacchi di peronospora alle produzioni viticole e che non beneficino di risarcimenti derivanti da polizze assicurative o da fondi mutualistici, la possibilità di accedere agli interventi previsti per favorire la ripresa dell'attività economica

e produttiva (contributi in conto capitale, prestiti ad ammortamento, proroga delle operazioni di credito agrario, agevolazioni previdenziali) dall'articolo 5, comma 2, del Dlgs n. 102 del 2004 (*Interventi finanziari a sostegno delle imprese agricole, a norma dell'articolo 1, comma 2, lettera i), della legge 7 marzo 2003, n. 38*). Demanda alle regioni territorialmente competenti di deliberare la proposta di declaratoria di eccezionalità degli eventi entro il termine perentorio di 60 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto.

Il **comma 2** disciplina le modalità di ripartizione dell'importo da assegnare alle regioni, che avviene sulla base dei fabbisogni risultanti dall'istruttoria delle domande di accesso al Fondo di solidarietà nazionale presentate dai beneficiari a fronte della declaratoria della eccezionalità. Stabilisce che nel caso di domande riguardanti l'uva da vino, l'istruttoria comprende la verifica delle relative dichiarazioni di produzione di uva da vino della vendemmia 2023.

Il **comma 2-bis** demanda la ripartizione delle somme di cui al comma 2 ad un decreto del ministro dell'agricoltura, previa intesa in sede di Conferenza Stato-regioni, con preferenza per le imprese agricole che, in coerenza con le buone pratiche agricole, dimostrino di aver sostenuto costi finalizzati a trattamenti preventivi di contrasto agli attacchi di peronospora.

Il **comma 3** reca la copertura (7 milioni per il 2023 del Fondo di solidarietà nazionale - interventi indennizzatori).

Il **comma 3-bis** assegna all'AGEA 2,5 milioni per il 2023 per l'espletamento delle attività di controllo sulle superfici e reca la copertura.

Il **comma 3-ter** permette alle imprese agricole, in considerazione dei danni causati da attacchi di peronospora alle produzioni viticole, per il periodo vendemmiale relativo al 2023, di omettere l'indicazione dell'annata di produzione delle uve in etichetta purché almeno il 70% delle uve utilizzate siano state vendemmiate nell'annata 2023.

Il **comma 3-quater** incrementa la dotazione del Fondo di solidarietà nazionale - interventi indennizzatori di 6 milioni per il 2023 e reca la copertura a valere sui fondi speciali.

#### **Articolo 11-bis (Modifiche all'articolo 18 della legge 11 febbraio 1992, n. 157)**

Modifica le disposizioni che regolano le modalità con le quali le regioni danno attuazione al calendario dell'attività venatoria previsto dalla legge in relazione alle situazioni ambientali delle diverse realtà territoriali.

#### **Articolo 11-ter (Modifica all'articolo 31 della legge 11 febbraio 1992, n. 157)**

Sottopone alla sanzione amministrativa pecuniaria da 20 a 300 euro chiunque, nell'esercizio dell'attività di tiro, nel tempo e nel percorso necessario a recarvisi o a rientrare dopo aver svolto tale attività, detiene munizioni contenenti una concentrazione di piombo, espressa in metallo, uguale o superiore all'1% in peso all'interno di una zona umida o entro 100 metri dalla stessa.

Ai fini dell'applicazione della disposizione, qualifica come zone umide:

- a) zone umide d'importanza internazionale riconosciute e inserite nell'elenco della Convenzione relativa alle zone umide d'importanza internazionale, soprattutto come *habitat* degli uccelli acquatici;
- b) zone umide ricadenti nei siti di interesse comunitario (SIC) o in zone di protezione speciale (ZPS);
- c) zone umide ricadenti all'interno di riserve naturali e oasi di protezione istituite a livello nazionale e regionale.

Precisa che la sanzione non si applica se il soggetto dimostra di detenere munizioni di piombo al fine di svolgere attività diverse dall'attività di tiro.

#### **Articolo 12 (Misure a favore dei lavoratori dipendenti di Alitalia - Società aerea italiana Spa e Alitalia Cityliner Spa)**

Il **comma 1** stabilisce che il trattamento di integrazione salariale per i lavoratori dipendenti di Alitalia - Società aerea italiana Spa e di Alitalia Cityliner Spa può proseguire, anche successivamente alla conclusione dell'attività del commissario, dal 1° gennaio al 31 ottobre 2024, non ulteriormente prorogabile, al fine di accompagnare i processi di ricollocazione dei lavoratori e permettere la realizzazione dei programmi formativi che possono essere cofinanziati dalle regioni e dalle province autonome nell'ambito delle rispettive misure di politica attiva del lavoro. Quantifica gli oneri derivanti dalla suddetta proroga e reca la copertura.

Il **comma 2** prevede che dal 1° gennaio 2024 il trattamento straordinario di integrazione salariale non è dovuto dalla data di maturazione del primo diritto utile alla decorrenza della pensione di vecchiaia o della pensione anticipata. Precisa che il datore di lavoro invia i dati del personale interessato all'INPS che è autorizzato a certificare il primo diritto utile alla decorrenza della pensione entro il 31 ottobre 2024, tenendo conto dei periodi di integrazione salariale. Rinvia ad un decreto del ministro del lavoro, da

adottare entro 60 giorni dall'entrata in vigore del decreto, la definizione dei criteri per l'applicazione delle suddette misure.

Il **comma 3** stabilisce che, in deroga al DM del 7 aprile 2016 n. 95269 (*Fondo di solidarietà per il settore del trasporto aereo e del sistema aeroportuale*), il Fondo di solidarietà per il settore del trasporto aereo e del sistema aeroportuale eroga una prestazione integrativa del trattamento previsto dal comma 1, nel periodo dal 1° gennaio al 31 ottobre 2024, al fine di garantire che il trattamento complessivo sia pari al 60% della retribuzione lorda di riferimento. Precisa che l'INPS provvede al monitoraggio del limite di spesa fissato a 5,8 milioni per il 2024. Incrementa, a tal fine, il Fondo di solidarietà e reca la copertura.

Il **comma 4** fissa a 2500 euro l'importo massimo mensile che ogni singolo lavoratore non può superare per il trattamento complessivo di integrazione salariale, nel periodo dal 1° gennaio al 31 ottobre 2024.

Il **comma 5** esonera le società Alitalia-Società aerea italiana Spa e Alitalia Cityliner Spa dal pagamento delle quote di accantonamento del trattamento di fine rapporto relative alla retribuzione persa a seguito della riduzione oraria o della sospensione dal lavoro e dal pagamento del contributo ASpl, nel limite di spesa complessivo di 15,3 milioni per il 2024 e reca la copertura. Affida all'INPS il monitoraggio di spesa, con cadenza mensile, dei flussi di spesa. Precisa che, nel caso di raggiungimento del limite di spesa, l'INPS non prende in considerazione ulteriori domande.

Il **comma 6** riconosce ai lavoratori subordinati a tempo indeterminato di Alitalia - Società aerea italiana Spa ed Alitalia Cityliner Spa, per un periodo massimo di 36 mesi, l'esonero totale dal versamento dei contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro, con esclusione dei premi e contributi dovuti all'INAIL. Precisa che tali agevolazioni sono concesse nei limiti previsti dai regolamenti UE sugli aiuti di Stato. Affida all'INPS il monitoraggio della spesa, con cadenza mensile, dei flussi di spesa e precisa che, nel caso di raggiungimento del limite di spesa, l'INPS non prende in considerazione ulteriori domande per l'accesso ai benefici. Quantifica gli oneri e reca la copertura.

#### **Articolo 12-bis (Modifiche al decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231)**

Apporta alcune modifiche al Dlgs n. 231 del 2007 (*Attuazione della direttiva 2005/60/CE concernente la prevenzione dell'utilizzo del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminali e di finanziamento del terrorismo nonché della direttiva 2006/70/CE che ne reca misure di esecuzione*):

la **lettera a)** aggiunge il comma 2-bis all'articolo 16 (*Procedure di mitigazione del rischio*) ai sensi del quale i soggetti obbligati assicurano che le procedure adottate per la mitigazione del rischio non escludano, in via preventiva e generalizzata, determinate categorie di soggetti dall'offerta di prodotti e servizi esclusivamente in ragione della loro potenziale elevata esposizione al rischio di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo;

la **lettera b)** modifica l'articolo 17 (*Disposizioni generali*) prevedendo che le misure adottate dai soggetti obbligati per verificare la clientela ai fini del rischio di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo siano basate su informazioni aggiornate derivanti dal controllo costante del rapporto con il cliente, per tutta la sua durata, attraverso l'esame della complessiva operatività del cliente, la verifica e l'aggiornamento dei dati e delle informazioni acquisite nello svolgimento delle attività.

#### **Articolo 12-ter (Misure a favore degli impianti alimentati da fonti rinnovabili)**

Integra l'articolo 12 (*Razionalizzazione e semplificazione delle procedure autorizzative*), comma 3-bis, del Dlgs n. 387 del 2003 (*Attuazione della direttiva 2001/77/CE relativa alla promozione dell'energia elettrica prodotta da fonti energetiche rinnovabili nel mercato interno dell'elettricità*) prevedendo che qualora si sia in presenza di una nuova dichiarazione di notevole interesse pubblico, ai sensi dell'articolo 140 del codice dei beni culturali, relativamente all'area oggetto di intervento per la realizzazione delle opere menzionate dall'articolo 12, gli effetti delle nuove dichiarazioni di notevole interesse pubblico non si applicano alle opere per la realizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili di cui all'articolo 12, i cui procedimenti autorizzativi abbiano già ottenuto, prima dell'avvio del procedimento di dichiarazione di notevole interesse pubblico, il provvedimento di valutazione ambientale.

#### **Articolo 12-quater (Cassa integrazione straordinaria per le imprese rientranti nei piani di sviluppo strategico)**

Il **comma 1** stabilisce che nei casi di attuazione dei processi di transizione, riqualificazione e riconversione produttive di imprese industriali operanti in aree rientranti nei piani di sviluppo strategico inerenti ad una ZES, realizzati da datori di lavoro che abbiano acquisito il controllo delle imprese a seguito di partecipazione a procedura di avviso pubblico, ai trattamenti di integrazione salariale straordinari riconosciuti entro il 31 dicembre 2023 non si applica il requisito, previsto al fine del riconoscimento dei trattamenti ordinari o straordinari di integrazione salariale, di un'anzianità di effettivo lavoro presso l'unità produttiva interessata dal trattamento di almeno 30 giorni nonché il



limite massimo di sospensione di ore lavorabili, previsto per i trattamenti di integrazione salariale riconosciuti per la causale di riorganizzazione aziendale o per la causale di crisi aziendale.

Il **comma 2** precisa che i trattamenti di integrazione salariale di cui al comma 1 sono riconosciuti nel limite di spesa di 0,3 milioni per il 2023, 1,7 milioni per il 2024 e 1,4 milioni per il 2025, e reca la copertura.

### CAPO III - DISPOSIZIONI IN MATERIA DI INVESTIMENTI

#### **Articolo 13** *(Realizzazione di programmi di investimento esteri di interesse strategico nazionale)*

Il **comma 1** attribuisce al CdM la possibilità, su proposta del ministro delle imprese, di dichiarare il preminente interesse strategico nazionale di grandi programmi d'investimento esteri sul territorio italiano, che richiedono, per la loro realizzazione, procedimenti amministrativi integrati e coordinati di enti locali, regioni, province autonome, amministrazioni statali e altri enti o soggetti pubblici di qualsiasi natura.

Il **comma 2** definisce grandi programmi d'investimento esteri i programmi di investimento diretto sul territorio italiano con valore complessivo di almeno 1 miliardo.

Il **comma 3** demanda ad un DPCM la nomina, d'intesa con il presidente della regione territorialmente interessata, di un commissario straordinario di Governo per assicurare il coordinamento e l'azione amministrativa necessari per la tempestiva ed efficace realizzazione del programma d'investimento individuato e dichiarato di preminente interesse strategico. Esclude la corresponsione al commissario di gettoni, compensi, rimborsi di spese o altri emolumenti. Specifica che il commissario si avvale dell'Unità di missione «attrazione e sblocco degli investimenti».

Il **comma 4** riconosce al commissario straordinario, ai fini dell'esercizio dei propri compiti, ove necessario, la possibilità di provvedere, a mezzo di ordinanza, sentite le amministrazioni competenti, in deroga a ogni disposizione di legge diversa da quella penale. Fissa entro 15 giorni dalla richiesta il termine per le amministrazioni per esprimersi, decorso il quale si procede anche in mancanza dei pareri. Precisa che le ordinanze adottate dal commissario straordinario sono immediatamente efficaci e sono pubblicate sulla GU. Specifica che nel caso in cui la deroga riguardi la legislazione regionale, l'ordinanza è adottata previa intesa in sede di Conferenza Stato-regioni.

Il **comma 5** specifica che, fermo restando l'esercizio dei poteri di cui al comma 4, gli atti amministrativi necessari alla realizzazione del programma d'investimento dichiarato di preminente interesse strategico ai sensi del comma 1 sono rilasciati nell'ambito di un procedimento unico di autorizzazione. Il rilascio dell'autorizzazione unica, nella quale confluiscono tutti gli atti concessione, di autorizzazione, assenso, intesa, parere e nulla osta, è demandato al commissario straordinario di cui al comma 3, in esito ad apposita conferenza di servizi, alla quale partecipano tutte le amministrazioni competenti, comprese quelle per la tutela ambientale, paesaggistico-territoriale, dei beni culturali, della salute e della pubblica incolumità dei cittadini.

Il **comma 6** stabilisce che il rilascio dell'autorizzazione unica sostituisce ad ogni effetto tutti i provvedimenti e ogni altra determinazione, concessione, autorizzazione, approvazione assenso, intesa, nulla osta e parere e permette la realizzazione di tutte le opere, prestazioni e attività previste nel **programma**. Precisa che l'autorizzazione unica ha effetto di variante degli strumenti urbanistici vigenti e tiene luogo dei pareri, dei nulla osta e di ogni eventuale ulteriore autorizzazione, anche ambientale, igienico-sanitaria o antincendio, necessari ai fini della realizzazione degli interventi previsti nel programma d'investimento di cui al comma 1 e della loro conformità urbanistica, paesaggistica e ambientale. Equipara il rilascio dell'autorizzazione unica alla dichiarazione di pubblica utilità, indifferibilità e urgenza delle opere necessarie alla realizzazione del **programma**. Stabilisce che l'autorizzazione unica costituisce titolo per la localizzazione delle opere, **che avviene sentito il presidente della Giunta regionale interessata**, e per la costituzione volontaria o coattiva di servitù connesse alla realizzazione delle attività e delle opere, fatto salvo il pagamento della relativa indennità e per l'apposizione di vincolo espropriativo.

Il **comma 7** fa salva l'applicazione, nei casi previsti, delle previsioni del regolamento (UE) 2019/452 che istituisce un quadro per il controllo degli investimenti esteri diretti nell'Unione.

#### **Articolo 13-bis** *(Disposizioni in materia di finanziamento di operazioni attinenti a società di rilievo strategico)*

Autorizza la spesa nel limite massimo di 2.525 milioni per il 2023 ai fini della realizzazione di operazioni attinenti a società di rilievo strategico, comprese l'acquisizione o la riacquisizione di partecipazioni azionarie definite con uno o più DPCM secondo quanto disposto dagli articoli 7 (*Costituzione di società a partecipazione pubblica*) e 8 (*Acquisto di partecipazioni in società già costituite*) del Dlgs n. 175 del 2016 (*Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica*) e reca la copertura.

**Articolo 14 (Disposizioni urgenti per garantire l'operatività della società concessionaria di cui all'articolo 1 della legge 17 dicembre 1971, n. 1158)**

Il **comma 1** esonera la società affidataria della realizzazione del ponte sullo stretto dall'applicazione di alcune disposizioni del Dlgs n. 175 del 2016 (*Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica*) relativamente al trattamento economico annuo onnicomprensivo da corrispondere ai dirigenti e ai dipendenti e alla gestione del personale (articolo 11, commi 6 e 7, e articolo 19).

Il **comma 2** stabilisce che ai dirigenti e ai dipendenti della società affidataria della realizzazione del ponte sullo stretto non si applicano le disposizioni previste dall'articolo 23-bis, comma 1, del DL n. 201 del 2011 (*Disposizioni urgenti per la crescita, l'equità e il consolidamento dei conti pubblici*) in materia di compensi per gli amministratori e per i dipendenti delle società controllate dalle pubbliche amministrazioni. Precisa che per la definizione del trattamento economico annuo onnicomprensivo da corrispondere agli amministratori della suddetta società, questa è classificata nella prima fascia in base agli indicatori dimensionali quantitativi e qualitativi della società stessa. Specifica che non si applica il limite dell'80% al costo annuale sostenuto per i compensi degli amministratori di società pubbliche.

Il **comma 3** aggiunge deroghe all'articolo 20 (*Disposizioni per il potenziamento e la funzionalità del Ministero dell'economia e delle finanze*) del DL n. 44 del 2023 (*Disposizioni urgenti per il rafforzamento della capacità amministrativa delle amministrazioni pubbliche*) relative al **divieto di attribuire, se non a titolo gratuito, incarichi di studio e di consulenza a soggetti già lavoratori privati o pubblici collocati in quiescenza** e al divieto di erogare trattamenti economici eccedenti il limite annuo fissato tramite DPCM ai soggetti titolari di trattamenti pensionistici erogati da gestioni previdenziali pubbliche.

Il **comma 4** apporta modifiche all'articolo 2 (*Rapporto di concessione*) del DL n. 35 del 2023 (*Disposizioni urgenti per la realizzazione del collegamento stabile tra la Sicilia e la Calabria*).

La **lettera a)** sopprime il comma 2 sui criteri per l'individuazione dell'ammontare del capitale sociale in relazione ai compiti affidati alla società concessionaria, all'esito della revoca del suo stato di liquidazione.

La **lettera b)** stabilisce che, al fine di determinare la composizione dell'azionariato della società concessionaria, il MEF sottoscrive, entro il 31 dicembre 2023, un aumento di capitale della società. Definisce il calcolo del prezzo di sottoscrizione delle azioni dell'aumento di capitale, in base alla relazione giurata di stima prodotta da uno o più soggetti di adeguata esperienza e qualificazione professionale nominati dal MEF. Precisa che tutti gli atti connessi alle operazioni elencate nel comma sono esenti da imposizione fiscale, diretta e indiretta, e da tasse.

La **lettera c)** sopprime il secondo periodo del comma 4 in materia di autorizzazione di aumenti di capitale.

Il **comma 4-bis** stabilisce che la società Stretto di Messina Spa garantisce nel proprio ambito lo svolgimento dei compiti previsti per il responsabile del procedimento dalla normativa applicabile.

Il **comma 4-ter** inserisce tra le condizioni necessarie affinché ciascun contratto tra quelli caducati acquisisca nuovamente efficacia a seguito della delibera di approvazione del progetto definitivo anche la restituzione da parte dei soggetti affidatari dei servizi connessi alla realizzazione dell'opera dell'indennizzo percepito.

**Articolo 15 (Disposizioni urgenti in materia di servizi di ormeggio)**

Il **comma 1** demanda ad un regolamento, su proposta del ministro delle infrastrutture di concerto con i ministri della giustizia, della difesa, dell'economia, del lavoro e della salute, la modifica delle disposizioni del libro I, titolo III, capo VI (*Degli ormeggiatori*), del DPR n. 328 del 1952 (*Approvazione del Regolamento per l'esecuzione del Codice della navigazione (Navigazione marittima)*), per dettare una disciplina uniforme per i servizi di ormeggio svolti dai soggetti iscritti nel registro degli ormeggiatori.

Il **comma 1-bis** stabilisce che l'aggiornamento annuale dei canoni per le concessioni di aree e pertinenze demaniali marittime rilasciate dalle Autorità di sistema portuale (*i canoni relativi alle concessioni demaniali marittime sono aggiornati annualmente, con decreto del ministro della marina mercantile, sulla base della media degli indici determinati dall'ISTAT per i prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati e per i corrispondenti valori per il mercato all'ingrosso*) è calcolato sulle misure unitarie individuate dal decreto del ministro della marina mercantile 19 luglio 1989, ovvero sulla componente fissa del canone di cui all'articolo 5 del decreto del ministro delle infrastrutture 28 dicembre 2022, n. 202.

**Articolo 16 (Disposizioni urgenti in materia di concessioni autostradali)**

Il **comma 1**, nell'ambito della semplificazioni delle procedure per la realizzazione degli interventi autostradali di preminente interesse nazionale, stabilisce che per i progetti esecutivi relativi agli interventi del Terzo atto aggiuntivo alla Convenzione Autostrade per l'Italia, già trasmessi al MIT alla data di entrata in vigore della norma, e per i quali sono scaduti i termini per l'approvazione previsti dal piano economico finanziario, la relazione sul quadro conoscitivo posto a base del progetto, sulla coerenza delle

scelte progettuali con le norme vigenti e sulla presenza dei requisiti per garantire la cantierizzazione e la manutenibilità delle opere, è soggetta all'attività di verifica da parte degli organismi di controllo accreditati ai sensi della norma europea UNI CEI EN ISO/IEC 17020. Per i progetti di cui al primo periodo non è richiesto il previsto parere del Comitato speciale del Consiglio superiore dei lavori pubblici.

Il **comma 1-bis** precisa che nei casi di affidamenti a terzi di lavori da parte di concessionari autostradali che non sono amministrazioni aggiudicatrici, le commissioni di gara per l'aggiudicazione dei contratti sono nominate dal ministro delle infrastrutture, fermi restando i poteri di vigilanza dell'ANAC.

I **commi 1-ter e 1-quater** recano disposizioni volte a disciplinare natura e compiti della Concessioni Autostradali Venete Spa.

#### **Articolo 17 (Misure urgenti per il trasporto pubblico locale)**

Il **comma 1** reca modifiche all'articolo 27 (*Misure sul trasporto pubblico locale*) del DL n. 50 del 2017 (*Disposizioni urgenti in materia finanziaria, iniziative a favore degli enti territoriali, ulteriori interventi per le zone colpite da eventi sismici e misure per lo sviluppo*).

La **lettera a)** specifica che nel riparto del 50% della quota del Fondo Nazionale TPL distribuita tenendo conto dei costi standard, si tenga conto dei servizi di TPL complessivamente resi in ciascuna regione, risultanti dai dati dell'Osservatorio nazionale TPL, nonché, a partire dal 2024, dei costi di gestione dell'infrastruttura ferroviaria di competenza regionale; limitatamente agli anni 2023 e 2024, al riparto del Fondo TPL si provvede secondo le percentuali utilizzate per il 2020.

La **lettera b)** specifica che nelle more dell'adozione del decreto del ministro delle infrastrutture che definisce gli indicatori su cui si basa il riparto del Fondo, la ripartizione avviene con le modalità di cui al comma 2, lettera a) (*come integrato dalla precedente lettera a)*).

Il **comma 2** modifica i requisiti di nomina da parte del ministro delle infrastrutture del gestore dei servizi pubblici di navigazione sui laghi di Garda, Maggiore e di Como, il quale non deve più essere scelto tra i funzionari dell'Amministrazione dello Stato in servizio.

Il **comma 3** attribuisce al Commissario straordinario per la realizzazione della linea C della Metropolitana di Roma e per la realizzazione del sistema delle tranvie di Roma i compiti relativi alla programmazione, alla progettazione e all'affidamento, e alla realizzazione di tutti gli interventi urgenti connessi al completamento delle linee della metropolitana di Roma funzionali alle celebrazioni del Giubileo della Chiesa cattolica per il 2025. A tal fine, autorizza il Commissario ad avvalersi, senza soluzione di continuità, della struttura di Roma Metropolitane Srl in liquidazione, anche in caso di operazioni di fusione o cessione temporanea in altra società sottoposta al controllo analogo di Roma Capitale.

Il **comma 3-bis** autorizza il Commissario straordinario ad approvare, previo parere dell'Avvocatura dello Stato e di Roma Capitale, uno o più eventuali accordi transattivi tra Roma Metropolitane Srl in liquidazione e Metro C Scpa, ad integrale tacitazione delle rispettive pretese ed azioni ed a completa definizione dei relativi giudizi pendenti tra le parti.

Il **comma 3-ter**, per garantire la copertura finanziaria degli eventuali accordi transattivi di cui al comma 3-bis, autorizza il Commissario straordinario ad utilizzare le risorse disponibili per gli scopi iscritte nel quadro economico e finanziario dell'opera, nonché la quota massima di 100 milioni destinata all'adeguamento contrattuale per maggiori costi della tratta T3 della Linea C.

Il **comma 3-quater** prevede che il provvedimento di approvazione del Commissario straordinario di cui al comma 3-bis è soggetto al controllo preventivo della Corte dei Conti.

Il **comma 3-quinquies** demanda ad un decreto del ministro delle infrastrutture, da adottare entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione, l'adozione dei requisiti tecnici delle protezioni per i veicoli adibiti a servizio di linea utili a garantire la sicurezza e l'isolamento degli operatori di guida da ogni rischio di aggressione o interferenza da parte dell'utenza o di soggetti estranei. Precisa che il costo di installazione dei predetti dispositivi a bordo dei veicoli adibiti a servizi di linea è a carico dei gestori degli stessi servizi.

Il **comma 3-sexies** autorizza la spesa di 37 milioni per il 2023 per la prosecuzione degli interventi volti all'utilizzo di modalità di trasporto alternative al trasporto stradale e all'ottimizzazione della catena logistica, con copertura a valere sul Fondo per la strategia di mobilità sostenibile.

#### **Articolo 18 (Misure urgenti per la realizzazione degli interventi del PNRR di competenza del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti)**

Il **comma 1** reca modifiche al DL n. 77 del 2021 (*Governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure*):

la **lettera a)**, per gli interventi infrastrutturali ferroviari finanziati con le risorse del PNRR, del PNC o di programmi cofinanziati dai fondi strutturali dell'UE, inclusi quelli ai quali si applicano le misure di semplificazione procedurale in materia di opere pubbliche di particolare complessità o di rilevante

impatto (articolo 44), abilita la stazione appaltante a svolgere la conferenza di servizi al fine di acquisire tutti i pareri, nulla osta e autorizzazioni necessari, anche ai fini della localizzazione e della conformità urbanistica e paesaggistica, all'approvazione dei progetti di risoluzione delle interferenze di reti o servizi con l'opera ferroviaria qualora non approvati unitamente al progetto dell'infrastruttura ferroviaria. Specifica che gli effetti della determinazione conclusiva della conferenza di servizi si producono anche a seguito dell'approvazione del progetto di risoluzione delle interferenze da parte della stazione appaltante, ferma restando l'attribuzione del potere espropriativo al soggetto gestore;

La [lettera b\)](#) per gli interventi infrastrutturali ferroviari finanziati con le risorse previste dal PNRR, dal PNC o dai programmi cofinanziati dai fondi strutturali dell'UE, prevede la possibilità di applicare le procedure autorizzatorie di cui agli articoli 44 (*Semplificazioni procedurali in materia di opere pubbliche di particolare complessità o di rilevante impatto*) e 48 (*Semplificazioni in materia di affidamento dei contratti pubblici PNRR e PNC*) anche nel caso in cui il progetto di modifica, potenziamento, rifacimento totale o parziale o nuova realizzazione di infrastrutture lineari energetiche connesse e funzionali all'infrastruttura ferroviaria, incluso il progetto di risoluzione delle eventuali interferenze esistenti tra le predette infrastrutture, non sia acquisito nell'ambito della conferenza di servizi convocata per l'approvazione del progetto ferroviario; stabilisce che le connessioni elettriche alle infrastrutture ferroviarie rientranti negli articoli 44 e 48 sono dichiarate di pubblica utilità e inamovibili e la loro localizzazione, in caso di difformità dallo strumento urbanistico vigente, ha effetto di variante con contestuale imposizione del vincolo preordinato all'esproprio, con attribuzione del potere espropriativo al soggetto gestore dell'infrastruttura lineare energetica, anche nel caso in cui la determinazione conclusiva della conferenza di servizi disponga l'approvazione del progetto di modifica, potenziamento, rifacimento totale o parziale o nuova realizzazione di infrastrutture lineari energetiche connesse e funzionali all'infrastruttura ferroviaria, incluso il progetto di risoluzione delle eventuali interferenze esistenti tra le predette infrastrutture.

Il [comma 2](#) reca la copertura dei maggiori oneri, pari a massimo 157 milioni nel 2023 e 841 milioni nel 2024, derivanti dalla realizzazione degli interventi finanziati anche in parte a valere sulle risorse previste dal PNRR, affidati a contraente generale dalle società del gruppo FS e in corso di esecuzione al 1° giugno 2021. Stabilisce che a seguito di verifica da parte del MIMIT dell'effettivo fabbisogno aggiuntivo, le somme sono riconosciute al contraente generale, anche in deroga a specifiche clausole contrattuali, a titolo di revisione dei prezzi, per le lavorazioni eseguite o contabilizzate entro il 31 dicembre 2024, tenuto conto anche dell'incremento delle tariffe di Rete Ferroviaria Italiana Spa, nonché per le modifiche dei contratti stipulate entro il 30 giugno 2024, ferme restando le eventuali modifiche dei contratti per le varianti in corso d'opera. Prevede che al fine di garantire il rispetto degli impegni connessi all'attuazione del PNRR, per la realizzazione del Terzo Valico dei Giovi il soggetto attuatore è autorizzato a negoziare con il contraente generale, anche in deroga a specifiche clausole contrattuali, le modifiche dei contratti derivanti dal recepimento di disposizioni legislative o specifiche tecniche sopravvenute o da cause di forza maggiore o sorpresa geologica nel limite massimo di spesa di 700 milioni. Specifica che gli importi sono inseriti nell'aggiornamento del contratto di programma parte investimenti con specifica evidenza.

Il [comma 3](#) autorizza la spesa per lo svolgimento dei controlli sostanziali da parte dell'Unità di missione per il PNRR del MIMIT sull'avanzamento fisico e procedurale degli interventi finanziati a valere sul Piano e reca la copertura. Al fine di permettere la continuità nella gestione delle attività amministrative connesse all'attuazione del PNRR, fino al 31 agosto 2026, raddoppia il termine (da 1 a 2 anni) previsto in caso di cessazione dall'incarico circa l'obbligo del collocamento fuori ruolo, in relazione agli incarichi dei magistrati collocati fuori ruolo per l'assunzione di incarichi di capo e di vice-capo dell'ufficio di gabinetto, di Segretario generale della presidenza del Consiglio e dei Ministeri, di capo e di vice-capo di dipartimento presso la presidenza del Consiglio e i Ministeri, nonché presso i consigli e le giunte regionali assunti presso amministrazioni titolari di interventi previsti nel PNRR.

Il [comma 3-bis](#) permette di prorogare l'incarico del Commissario straordinario per la ricostruzione del ponte Morandi fino al 31 agosto 2026 e gli attribuisce i compiti relativi al coordinamento e al monitoraggio delle attività dei soggetti attuatori relativi al Tunnel subportuale e alla Diga foranea di Genova.

Il [comma 3-ter](#) quantifica gli oneri derivanti dal comma 3-bis e reca la copertura.

#### [Articolo 18-bis \(Misure per incentivare la produzione di energia da fonti rinnovabili\)](#)

Il [comma 1](#) prevede, al fine di dare completa attuazione alla Missione 2, Componente 2, Investimento 1.4, del PNRR, in materia di sviluppo della produzione di biometano, che i valori della tariffa incentivante di cui all'articolo 3, comma 1, lettera b), del decreto del ministro della transizione ecologica 15 settembre 2022, sono aggiornati, in fase di pubblicazione dei singoli bandi, da parte del GSE su base mensile, facendo riferimento all'indice nazionale dei prezzi al consumo per l'intera



collettività, per tenere conto dell'inflazione media cumulata tra il 18 novembre 2021 e il mese di pubblicazione del bando della relativa procedura.

Il **comma 2**, al fine di garantire una maggiore efficienza nelle dinamiche di offerta nell'ambito dei meccanismi di asta e registro di cui al decreto del ministro dello sviluppo economico 4 luglio 2019, sopprime le parole "di nuova realizzazione", ovunque ricorrono, all'articolo 9 (*Transizione dai vecchi a nuovi meccanismi di incentivo*), comma 5, lettera *b*) (*a decorrere dalla settima procedura, qualora vi sia eccesso di domanda nell'ambito di una procedura di registro per un gruppo di impianti di nuova realizzazione e contestuale eccesso di offerta nell'ambito delle procedure di registro di un altro gruppo di impianti di nuova realizzazione, la potenza non assegnata in tale ultima procedura viene trasferita al contingente disponibile per la prima, nella misura utile allo scorrimento della graduatoria. La medesima disposizione si applica per le procedure di asta*) del Dlgs n. 199 del 2021 (*Attuazione della direttiva (UE) 2018/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2018, sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili*).

#### **Articolo 19 (Interventi per la messa in sicurezza di tratti stradali, ponti e viadotti di competenza degli enti locali)**

Il **comma 1** istituisce presso il MIT il Fondo investimenti stradali nei piccoli comuni, con una dotazione di 18 milioni per il 2023, 20 milioni per il 2024 e 12 milioni per il 2025. Destina le risorse ai comuni di cui al comma 2, lettera *a*), per il finanziamento di interventi di messa in sicurezza e manutenzione di strade comunali, di importo non superiore alla soglia determinata dal comma 2, lettera *b*). Considera ammissibili anche le eventuali spese di progettazione. Nel 2023 assegna le risorse prioritariamente ai comuni per i quali è stato dichiarato lo stato di emergenza.

Il **comma 2** demanda ad un decreto del MIT, da adottare entro il 15 ottobre 2023 di concerto con il MEF, la definizione:

- a*) dei requisiti per la presentazione da parte dei comuni delle istanze di accesso al fondo, parametrati sul relativo numero di abitanti;
- b*) dell'importo massimo del contributo complessivamente concesso a ciascun comune beneficiario;
- c*) dei contenuti e le modalità di presentazione dell'istanza di cui al comma 3;
- d*) dei criteri e i parametri per l'elaborazione della graduatoria di cui al comma 4 e le modalità di scorrimento della stessa;
- e*) delle procedure di erogazione monitoraggio, revoca e rendicontazione delle risorse assegnate.

Il **comma 3** assegna ai comuni il compito di presentare, entro **15 giorni dalla data di pubblicazione del decreto di cui al comma 2**, al Dipartimento del MIT per le opere pubbliche, le politiche abitative e urbane, le infrastrutture idriche e le risorse umane e strumentali, l'apposita istanza di accesso al fondo di cui al comma 1. Specifica che gli interventi inclusi nell'istanza devono essere identificati tramite il codice unico di progetto (CUP).

Il **comma 4** rinvia ad un **decreto** del Capo del Dipartimento per le opere pubbliche, le politiche abitative e urbane, le infrastrutture idriche e le risorse umane e strumentali del MIT, l'approvazione, entro **15 giorni dal termine di cui al comma 3**, della graduatoria degli interventi ammessi al finanziamento identificati dal CUP e dell'elenco degli interventi beneficiari **e sono concessi i finanziamenti**.

Il **comma 5** obbliga il comune beneficiario alla stipula del contratto relativo ai lavori per la realizzazione dell'investimento, entro 90 giorni dalla data di adozione del decreto di concessione del finanziamento, pena la revoca. Stabilisce che i lavori devono concludersi entro i successivi 120 giorni.

Il **comma 6** affida ai comuni beneficiari il monitoraggio degli investimenti realizzati attraverso il sistema di monitoraggio sullo stato di attuazione delle opere pubbliche, di verifica dell'utilizzo dei finanziamenti nei tempi previsti e costituzione del Fondo opere e del Fondo progetti (Dlgs n. 229 del 2011). Specifica che le opere sono classificate sotto la voce «Contributo investimenti stradali nei piccoli comuni».

Il **comma 7** rinvia ad un provvedimento del Capo del Dipartimento per le opere pubbliche, le politiche abitative e urbane, le infrastrutture idriche e le risorse umane e strumentali del MIT, da adottare annualmente entro il 15 gennaio, la definizione, per le annualità 2024 e 2025, dei termini di cui ai commi 3, 4 e 5, ferma restando la necessità che sia assicurata la conclusione annuale dei lavori entro il 31 dicembre.

Il **comma 8** quantifica gli oneri e reca la copertura.

Il **comma 9** autorizza la spesa di 4 milioni per il 2024 e di 2.5 milioni per il 2025 per l'affidamento della progettazione e dell'esecuzione dei lavori di ristrutturazione antisismica del tratto golenale del ponte sul fiume Po tra i comuni di San Benedetto Po e Bagnolo San Vito e reca la copertura.

I **commi 9-bis e 9-ter** autorizzano la spesa di 5 milioni per il 2023 in favore dei comuni della Sardegna colpiti dagli eccezionali eventi meteorologici verificatisi a partire dal 30 maggio 2023, per lavori di ripristino delle infrastrutture viarie danneggiate di propria competenza e recano la copertura.

Il **comma 9-quater** stabilisce che per gli interventi ricompresi negli allegati II (*Progetti di competenza statale*) e II-bis (*Progetti sottoposti alla verifica di assoggettabilità di competenza statale*) del TUA, il

Commissario straordinario, d'intesa con i Presidenti delle regioni territorialmente competenti, può richiedere al MASE di individuare la regione quale autorità competente allo svolgimento della procedura di VIA o alla verifica di assoggettabilità a VIA. Entro e non oltre i successivi 15 giorni, il competente ufficio del MASE comunica al Commissario straordinario e alla regione la determinazione in merito all'autorità competente.

Il **comma 9-quinquies** precisa che il comma 6 (*La struttura commissariale cessa alla scadenza dell'incarico del Commissario*) dell'articolo 4-ter (*Commissario straordinario per la sicurezza del sistema idrico del Gran Sasso*) del DL n. 32 del 2019 (*Disposizioni urgenti per il rilancio del settore dei contratti pubblici, per l'accelerazione degli interventi infrastrutturali, di rigenerazione urbana e di ricostruzione a seguito di eventi sismici*), si interpreta nel senso che la struttura commissariale di cui al comma 3 dello stesso articolo 4-ter cessa alla scadenza del termine previsto per la nomina del Commissario di cui al comma 1 del suddetto articolo 4-ter.

#### **Articolo 19-bis (Commissario straordinario per l'esecuzione della variante di Demonte)**

Prevede la nomina un Commissario straordinario per l'esecuzione della Variante di Demonte (Cuneo).

#### **Articolo 20 (Disposizioni urgenti in materia di autotrasporto)**

Il **comma 1** esclude il settore dell'autotrasporto merci dall'ambito delle competenze dell'Autorità di regolazione dei trasporti.

Il **comma 2** stabilisce che il contributo per il funzionamento dell'ART non è dovuto dagli operatori economici del settore dell'autotrasporto merci.

#### **Articolo 21 (Interventi per le attività degli enti locali in crisi finanziaria)**

Il **comma 1** attribuisce ai comuni, alle province e alle città metropolitane che hanno deliberato il dissesto finanziario a far data dal 1° gennaio 2017 e che hanno aderito alla procedura semplificata di accertamento e liquidazione dei debiti, **esclusi gli enti ai quali siano state accordate anticipazioni allo stesso titolo**, previa istanza dell'ente, un'anticipazione fino all'importo massimo annuo di 100 milioni per il 2024, 2025 e 2026, da destinare all'incremento della massa attiva della gestione liquidatoria per il pagamento dei debiti ammessi.

Il **comma 1-bis** precisa che ai fini dell'ammissibilità della richiesta di anticipazione di cui al comma 1, l'adesione alla procedura semplificata deve essere deliberata entro il 31 dicembre 2023.

Il **comma 2** stabilisce che l'anticipazione, concessa con decreto annuale del Ministero dell'interno, è ripartita nei limiti della massa passiva censita, in base ad una quota *pro-capite* determinata tenendo conto della popolazione residente, calcolata alla fine del penultimo anno precedente alla dichiarazione di dissesto, secondo i dati forniti dall'ISTAT. Affida l'erogazione dell'importo all'ente locale, che è tenuto a metterlo a disposizione, entro 30 giorni, dell'Organo Straordinario di Liquidazione, il quale provvede al pagamento dei debiti ammessi, nei limiti dell'anticipazione erogata, entro 90 giorni dalla disponibilità delle risorse.

Il **comma 3** disciplina la restituzione dell'anticipazione, che avviene, con piano di ammortamento a rate costanti, comprensive degli interessi, in un periodo massimo di 10 anni a decorrere dall'anno successivo a quello in cui è stata erogata, mediante operazione di giro fondi sulla contabilità speciale intestata al Ministero dell'interno. Specifica che il tasso di interesse applicato alle anticipazioni sarà determinato sulla base del rendimento di mercato dei BPT a 5 anni in corso di emissione, con comunicato del DG del tesoro da emanare e pubblicare nel sito internet del MEF.

Il **comma 4** disciplina il caso di mancata restituzione delle rate entro i termini previsti, al quale segue il recupero delle somme a valere sulle risorse a qualunque titolo dovute dal Ministero dell'interno, con relativo versamento sulla contabilità speciale.

Il **comma 5** specifica che per le province e le città metropolitane, l'importo massimo dell'anticipazione di cui al comma 1 equivale a 20 euro per abitante.

Il **comma 5-bis** reca alcune disposizioni in materia di poteri organizzatori dell'Organo Straordinario di Liquidazione (OSL), che prevedono l'obbligo per l'OSL di richiedere l'apertura di un conto presso la Tesoreria dello Stato per la gestione delle risorse della gestione liquidatoria, che verrà chiuso una volta approvato il rendiconto della gestione.

I **commi 5-ter e 5-quater** prevedono l'attribuzione di una anticipazione di liquidità in favore dei comuni in procedura di predissesto, il cui piano di riequilibrio finanziario sia stato approvato dalla Corte dei conti nel 2015 per l'anno 2014 e con durata fino al 2023, che hanno subito un maggiore onere finanziario, dovuto alla riduzione dell'arco temporale di restituzione delle anticipazioni, per effetto della sentenza della Corte Costituzionale n. 18 del 2019. Precisano che l'anticipazione, concessa fino all'importo massimo di 2 milioni annui per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026, è destinata al pagamento dei debiti certi, liquidi ed esigibili.

Il **comma 6** assegna un contributo ai comuni capoluogo di città metropolitana della Sicilia in dissesto finanziario, per il potenziamento delle iniziative in materia di sicurezza urbana, anche in considerazione delle emergenze connesse agli eventi eccezionali del mese di luglio. Specifica che il contributo è di natura corrente e viene erogato, nel limite complessivo massimo di 2 milioni per il 2023, in base alla popolazione residente al 1° gennaio 2022 secondo i dati ISTAT, nella misura indicata dalla tabella 1 allegata.

**Articolo 21-bis (Assunzioni di personale negli enti in riequilibrio finanziario pluriennale e in dissesto, anche in esercizio provvisorio)**

Il **comma 1** prevede, con una norma di interpretazione autentica, che tra le spese correnti che gli enti locali in esercizio provvisorio possono impegnare rientrano anche quelle per le assunzioni di personale, anche a tempo indeterminato, già autorizzate dal piano triennale del fabbisogno di personale, nonché dal bilancio di previsione finanziario.

Il **comma 2** prevede che le assunzioni di personale a tempo indeterminato e a tempo determinato programmate dagli enti in dissesto finanziario, in riequilibrio finanziario pluriennale o strutturalmente deficitari, sottoposte all'approvazione della Commissione per la stabilità finanziaria, già autorizzate, possono essere comunque perfezionate fino al 30 giugno dell'anno successivo a quello dell'autorizzazione anche in condizione di esercizio provvisorio.

**Articolo 21-ter (Riequilibrio finanziario dei comuni interessati da eventi sismici)**

Attribuisce ai comuni interessati dagli eventi sismici verificatisi nelle regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria a far data dal 24 agosto 2016 la facoltà di riformulare il piano di riequilibrio finanziario pluriennale già adottato. Precisa che l'esercizio di tale facoltà sospende temporaneamente la possibilità per la Corte dei conti di assegnare il termine per l'adozione delle misure correttive, le procedure esecutive intraprese nei confronti dell'ente, nonché il termine per la deliberazione del dissesto. Concede inoltre agli stessi enti la facoltà di ripianare in 15 anni il disavanzo emergente dal rendiconto 2022 dei comuni interessati dagli eventi sismici dovuto alla diversa modalità di calcolo dell'accantonamento al Fondo crediti dubbia esigibilità.

**Articolo 22 (Conferimento di funzioni in materia di bonifiche e di rifiuti)**

Riconosce alle regioni la possibilità di conferire, con legge, agli enti locali di cui all'articolo 114 della Costituzione, tenendo conto in particolare del principio di adeguatezza, le seguenti funzioni amministrative in materia di bonifiche e rifiuti disciplinate dal TUA (Dlgs n. 152 del 2006):

- spedizione transfrontaliere e destinazione di rifiuti (articolo 194, comma 6, lettera a));
- autorizzazione unica per i nuovi impianti di smaltimento e di recupero dei rifiuti (articolo 208);
- procedure operative ed amministrative relative a siti contaminati (articolo 242);
- procedura semplificata per le operazioni di bonifica di siti contaminati (articolo 242-bis).

Demanda alla stessa legge la disciplina dei poteri di indirizzo, coordinamento e controllo sulle funzioni da parte della regione, il supporto tecnico-amministrativo agli enti ai quali sono trasferite le funzioni e l'esercizio dei poteri sostitutivi da parte della regione in caso di verificata inerzia nell'esercizio delle stesse. Fa salve le norme regionali vigenti alla data di entrata in vigore della norma, che hanno trasferito le predette funzioni amministrative.

**Articolo 23 (Disposizioni urgenti per l'attività di ricostruzione dei territori colpiti dagli eventi alluvionali verificatisi a partire dal 1° maggio 2023)**

Apporta modifiche al DL n. 61 del 2023 (*Interventi urgenti per fronteggiare l'emergenza provocata dagli eventi alluvionali verificatisi a partire dal 1° maggio 2023 nonché disposizioni urgenti per la ricostruzione nei territori colpiti dai medesimi eventi*).

La **lettera 0a)** stabilisce che entro 120 giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, l'ARERA, con proprio provvedimento, introduce agevolazioni di natura tariffaria con riferimento alle fatture emesse o da emettere ovvero agli avvisi di pagamento riferiti ai mesi di maggio, giugno, luglio, agosto, settembre e ottobre 2023 a favore delle utenze relative all'energia elettrica, al gas, inclusi i gas diversi dal gas naturale distribuiti a mezzo di reti canalizzate, all'acqua e ai rifiuti che ne facciano richiesta e che dichiarino o abbiano dichiarato che l'utenza o fornitura è asservita a un'abitazione o una sede che sia risultata compromessa, sulla base dei criteri definiti dal Commissario straordinario per la ricostruzione, nella sua integrità funzionale in conseguenza degli eventi alluvionali verificatisi nel mese di maggio 2023. Precisa che con lo stesso provvedimento l'ARERA definisce anche le modalità per la copertura finanziaria delle agevolazioni stesse, attraverso specifiche componenti tariffarie, facendo ricorso, ove opportuno, a strumenti di tipo perequativo.

La **lettera 0b)** riduce di 248 milioni il limite di spesa per le integrazioni al reddito erogate dall'INPS ai lavoratori dipendenti del settore privato e ai lavoratori agricoli colpiti dall'alluvione.

La **lettera Oc)** riduce di 200 milioni il limite di spesa per le integrazioni al reddito erogate dall'INPS ai lavoratori autonomi colpiti dall'alluvione.

La **lettera Od)** reca un'interpretazione autentica del comma 2 (*Le disposizioni di cui al presente articolo e agli articoli da 20-ter a 20-duodecies possono altresì applicarsi ad altri territori delle regioni Emilia-Romagna, Toscana e Marche non compresi nell'allegato 1 annesso al decreto, per i quali è stato dichiarato lo stato di emergenza*) dell'articolo 20-bis (*Ambito di applicazione*) nel senso che le disposizioni dell'articolo e degli articoli da 20-ter a 20-duodecies trovano applicazione, con le stesse modalità di cui al comma 2, anche ai soggetti privati che, al 1° maggio 2023, avevano la residenza, il domicilio ovvero la sede legale, la sede operativa o unità locali o esercitavano la propria attività lavorativa, produttiva o di funzione nei territori delle regioni Emilia-Romagna, Toscana e Marche di cui al comma 2, primo periodo, e in quelli individuati in esito all'esperimento della procedura di cui al terzo periodo del comma 2.

La **lettera Oe)** stabilisce che il Commissario straordinario può avvalersi oltre che degli organismi in house delle amministrazioni centrali dello Stato, anche della società Cassa depositi e prestiti Spa e delle società da questa controllate, nonché dell'Agenzia regionale per la ricostruzione sisma 2012 costituita dalla regione Emilia-Romagna.

La **lettera a)** modifica l'articolo 20-quinquies (*Fondo per la ricostruzione nei territori delle regioni Emilia-Romagna, Toscana e Marche*):

1) permette l'utilizzo delle risorse iscritte nel 2023 nello stato di previsione del MEF per il completamento degli interventi infrastrutturali di edilizia pubblica e prevenzione del rischio sismico, e di quelli destinati al potenziamento delle infrastrutture, dei mezzi e della digitalizzazione;

2) autorizza il commissario straordinario per la ricostruzione ad aprire un apposito conto corrente bancario o postale limitatamente all'esigenza di procedere a pagamenti massivi già deliberati, con particolare riferimento alle attività residuali trasferite alla gestione commissariale straordinaria, agli interventi di somma urgenza previsti nelle prime fasi emergenziali, e agli interventi di ricostruzione, di ripristino e di riparazione per le più urgenti necessità.

La **lettera b)** incrementa l'autorizzazione di spesa per il 2023 per gli interventi di ricostruzione privata destinando le risorse aggiuntive prioritariamente per far fronte:

- agli interventi di riparazione, ripristino o ricostruzione degli immobili a uso produttivo;
- ai gravi danni a scorte e beni mobili strumentali alle attività produttive, industriali, agricole, zootecniche, commerciali, artigianali, turistiche, professionali previa presentazione di perizia asseverata;
- ai danni economici subiti da prodotti in corso di maturazione o di stoccaggio, relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni d'origine dei prodotti agricoli e alimentari, previa presentazione di perizia asseverata;
- alla delocalizzazione temporanea delle attività economiche o produttive e dei servizi pubblici danneggiati dagli eventi alluvionali per garantirne la continuità; per favorire la ripresa dell'attività agricola e zootecnica, la delocalizzazione definitiva delle suddette attività in strutture temporanee che, per le loro caratteristiche, possono essere utilizzate in via definitiva è assentita, su richiesta del titolare dell'impresa, dal competente ufficio regionale.

La **lettera b-bis)** autorizza gli enti locali colpiti dall'alluvione del maggio 2023 ad assumere a tempo determinato, per un periodo non superiore a 24 mesi, mediante lo scorrimento delle graduatorie vigenti di concorsi già banditi, fino ad un massimo complessivo di 250 unità di personale con professionalità di tipo tecnico o amministrativo.

La **lettera b-ter)** proroga di 5 mesi (dal 1° novembre 2023 al 1° aprile 2024) il termine previsto per l'approvazione, da parte del Commissario straordinario, dei piani di ricostruzione pubblica.

La **lettera b-quater)** inserisce i consorzi di bonifica tra i soggetti che le regioni possono delegare per gli interventi di riparazione, ripristino o ricostruzione delle opere pubbliche e dei beni culturali e tra i soggetti che il Commissario straordinario può individuare quale soggetto attuatore.

Il comma 1-bis quantifica gli oneri di cui alla lettera b) e reca la copertura a valere sulle risorse di cui all'articolo 4 (*Contributo straordinario, sotto forma di credito d'imposta, in favore delle imprese per l'acquisto di energia elettrica e gas naturale nonché garanzia su crediti concessi alle imprese agricole e di pesca*), commi dal 2 al 5 del DL n. 34 del 2023, n. 34 (*Misure urgenti a sostegno delle famiglie e delle imprese per l'acquisto di energia elettrica e gas naturale, nonché in materia di salute e adempimenti fiscali*) e mediante utilizzo delle risorse rivenienti dalle modifiche apportate dalle disposizioni di cui alle lettere Ob) e Oc) del comma 1.

I **commi da 1-ter a 1-quinquies** destinano risorse (complessivamente pari a 235 milioni) ai comuni colpiti da eventi alluvionali relativi alle dichiarazioni di stato di emergenza deliberate dal Consiglio dei ministri il 28 agosto 2023 (Regione Lombardia; Provincia di Cuneo; Regione Veneto; Province di Parma, Reggio Emilia, Modena, Bologna, Ferrara, Ravenna e Forlì-Cesena; Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia; Province di Teramo, Pescara e Chieti).



## CAPO IV - DISPOSIZIONI IN MATERIA FISCALE

### Articolo 24 *(Misure in materia di incentivi per l'efficienza energetica)*

Proroga dal 30 settembre al 31 dicembre 2023 il termine per le persone fisiche di avvalersi della detrazione del 110% delle spese per interventi realizzati su edifici unifamiliari e su unità immobiliari indipendenti e autonome, a condizione che il 30 settembre 2022 siano stati effettuati lavori per almeno il 30% dell'intervento complessivo.

### Articolo 25 *(Disposizioni in materia di comunicazioni derivanti dall'esercizio delle opzioni di cui all'articolo 121, comma 1, lettere a) e b), del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34)*

Il **comma 1** introduce l'obbligo di comunicazione della non utilizzabilità del credito previsto per determinati interventi in materia edilizia ed energetica (*recupero del patrimonio edilizio, efficienza energetica, adozione di misure antisismiche, recupero del patrimonio edilizio, installazione di impianti fotovoltaici, installazione di colonnine per la ricarica dei veicoli elettrici e superamento ed eliminazione barriere architettoniche*). A decorrere dal 1° dicembre 2023, nelle ipotesi in cui i crediti edilizi non ancora utilizzati, derivanti dall'esercizio delle opzioni di sconto in fattura o cessione del credito (art. 121 del DL n. 34 del 2020 - DL Rilancio), risultino non utilizzabili per cause diverse dal decorso dei termini di utilizzo, l'ultimo cessionario è tenuto a comunicare tale circostanza all'Agenzia delle entrate entro 30 giorni dall'avvenuta conoscenza dell'evento che ha determinato la non utilizzabilità del credito. Specifica che nel caso in cui la conoscenza dell'evento che ha determinato la non utilizzabilità del credito sia avvenuta prima del 1° dicembre 2023, la comunicazione è effettuata entro il 2 gennaio 2024.

Il **comma 2** prevede l'applicazione di una sanzione di 100 euro in caso di mancata comunicazione.

Il **comma 3** precisa che la comunicazione è effettuata con le modalità stabilite con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate.

### Articolo 26 *(Imposta straordinaria calcolata sull'incremento del margine di interesse)*

Il **comma 1** istituisce, per il 2023, un'imposta straordinaria a carico delle banche, in dipendenza dell'andamento dei tassi di interesse e del costo del credito.

Il **comma 2** reca le modalità di calcolo dell'imposta straordinaria, stabilendo che la stessa è determinata applicando un'aliquota del 40% sull'ammontare del margine degli interessi ricompresi nella voce 30 del conto economico redatto secondo gli schemi approvati dalla Banca d'Italia relativo all'esercizio antecedente a quello in corso al 1° gennaio 2024 che eccede per almeno il 10% lo stesso margine nell'esercizio antecedente a quello in corso al 1° gennaio 2022.

Il **comma 3** limita l'ammontare massimo dell'imposta straordinaria allo **0,26% dell'importo complessivo dell'esposizione al rischio su base individuale**, con riferimento alla data di chiusura dell'esercizio antecedente a quello in corso al 1° gennaio 2023.

Il **comma 4** chiarisce che l'imposta straordinaria è versata entro il sesto mese successivo a quello di chiusura dell'esercizio antecedente a quello in corso al 1° gennaio 2024. Specifica che i soggetti che in base a disposizioni di legge approvano il bilancio oltre il termine di 4 mesi dalla chiusura dell'esercizio effettuano il versamento entro il mese successivo a quello di approvazione del bilancio e che per i soggetti con esercizio non coincidente con l'anno solare, se il termine di cui ai primi due periodi scade nel 2023, il versamento deve essere effettuato nel 2024, entro il 31 gennaio.

Il **comma 5** esclude la deducibilità dell'imposta straordinaria ai fini delle imposte sui redditi e dell'IRAP.

Il **comma 5-bis** permette alle banche, in luogo del versamento dell'imposta, di destinare, in sede di approvazione del bilancio relativo all'esercizio antecedente a quello in corso al 1° gennaio 2024, a una riserva non distribuibile, un importo non inferiore a due volte e mezzo l'imposta calcolata ai sensi dell'articolo. In caso di perdite di esercizio o di utili di esercizio di importo inferiore a quello del suddetto ammontare, la riserva è costituita o integrata anche utilizzando prioritariamente gli utili degli esercizi precedenti a partire da quelli più recenti e successivamente le altre riserve patrimoniali disponibili. Qualora la riserva sia utilizzata per la distribuzione di utili, l'imposta è versata entro 30 giorni dall'approvazione della relativa delibera, con una maggiorazione parametrata agli interessi maturati.

Il **comma 6** precisa che ai fini dell'accertamento, delle sanzioni e della riscossione dell'imposta straordinaria, e del contenzioso, si applicano le disposizioni in materia di imposte sui redditi.

Il **comma 6-bis** vieta alle banche di traslare gli oneri derivanti dall'attuazione dell'articolo sui costi dei servizi erogati nei confronti di imprese e clienti finali. L'AGCM ha il compito di vigilare sulla puntuale osservanza della disposizione anche mediante accertamenti a campione e riferisce annualmente alle Camere con apposita relazione.

Il **comma 7** destina le maggiori entrate ad un apposito fondo, da istituire presso il MEF, per essere riassegnate al finanziamento del Fondo di garanzia per la prima casa, al finanziamento del Fondo di

**garanzia per le PMI** e ad interventi volti alla riduzione della pressione fiscale di famiglie e imprese. Rinvia la ripartizione del fondo ad un decreto del ministro dell'economia.

#### **Articolo 27** *(Estinzioni anticipate dei contratti di credito al consumo)*

Stabilisce che, nel rispetto del diritto dell'UE, come interpretato dalle pronunce della Corte di Giustizia dell'UE, in caso di estinzioni anticipate dei contratti di credito al consumo sottoscritti prima del 25 luglio 2021 (data di entrata in vigore della legge di conversione del DL n. 73 del 2021 - DL Sostegni-bis), continuano ad applicarsi, fatte salve le disposizioni del codice civile in materia di indebito oggettivo e di arricchimento senza causa, le disposizioni dell'articolo 125-sexies (*Rimborso anticipato*) del Dlgs. n. 385 del 1993 (*Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia*) vigenti alla data della sottoscrizione dei contratti, in base al quale il consumatore ha diritto alla restituzione di tutti i costi sostenuti in relazione al contratto di credito (comprensivi di interessi e spese). Specifica che le imposte non sono soggette a riduzione.

### **CAPO V - DISPOSIZIONI FINALI**

#### **Articolo 28** *(Disposizioni finanziarie)*

Autorizza il ministro dell'economia ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio, **ai fini dell'attuazione del decreto.**

#### **Articolo 29** *(Entrata in vigore)*

Il decreto è entrato in vigore l'11 agosto.